

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

15.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI GIUSEPPE AZZARO E ALDO ANIASI

INDICE

PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII (Discussione).	
PRESIDENTE 635, 640, 645, 650, 655, 657, 659, 661, 663, 664	FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 640
CASINI CARLO (DC) 655	GALLO IGNAZIO MARCELLO (DC), <i>Relatore</i> 636, 647
DI RE CARLO (PRI) 663	LODA FRANCESCO (PCI) 657
	ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 645, 647
	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 659, 661
	ROMANO DOMENICO (PSI) 651, 652, 653, 654
	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) 661, 662
	Votazione segreta 664

La seduta comincia alle 10.

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto, in data 18 novembre 1985, il termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale, avrebbe dovuto presentare al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento, una relazione suppletiva scritta sull'ulteriore indagine disposta dallo stesso Parlamento in seduta comune.

Ricordo che il procedimento in questione ha tratto origine dalla segnalazione, fattami dal deputato Giacomo Mancini in data 26 ottobre 1982, di una comunicazione giudiziaria a lui pervenuta da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma e di una sua risposta, indirizzata alla cancelleria di tale ufficio giudiziario, con la quale egli asseriva, tra l'altro, la natura ministeriale dei reati cui si riferivano gli atti di istruzione annunciati e contestava la competenza della magistratura ordinaria procedente, data la sua qualità di ministro della Repubblica nel periodo di ipotizzata commissione dei fatti o di parte dei fatti di cui alla citata comunicazione giudiziaria.

Della segnalazione del deputato Giacomo Mancini e della documentazione fattami pervenire in copia provvidi, in data 10 dicembre 1982, a fare trasmissione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, la quale ebbe successivamente a deliberare all'unanimità, nella seduta del 3 febbraio 1983, l'apertura d'ufficio di un fascicolo concernente indagini sulla propria competenza in ordine ai fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini.

Pervenuti a scadenza i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, senza che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa si fosse pronunciata sulla propria competenza, il Parlamento in seduta comune ebbe a deliberare, nella riu-

nione del 27 settembre 1984, il compimento, da parte della Commissione stessa, di un supplemento di indagini ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, assegnando a tal fine un termine di quattro mesi «per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze, di diritto e probatorie, relative alla competenza».

Dopo l'espletamento del supplemento istruttorio da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, il Parlamento in seduta comune nella riunione del 18 luglio 1985 ha quindi definito in senso affermativo la questione di competenza, conformemente alle conclusioni contenute nella relazione presentata dalla Commissione, ed ha conseguentemente disposto l'effettuazione, da parte della Commissione stessa, di un ulteriore supplemento di indagini ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, assegnando a tal fine un termine di quattro mesi per esaminare i fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini sotto il profilo del giudizio di merito e per presentare al Parlamento in seduta comune le relative risultanze.

Successivamente alla scadenza di tale ultimo termine e dopo l'avvenuta convocazione del Parlamento in seduta comune, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato, in data 30 aprile 1986, una sua relazione sull'attività istruttoria svolta nel periodo utile assegnato per il supplemento di indagini, recante proposte conclusive per la definizione del procedimento.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala attigua alla sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare, nella sua qualità di relatore, il senatore Gallo.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la puntualissima comunicazione effettuata dal Presidente che ha preceduto il mio intervento mi esime dal ripercorrere gli aspetti procedurali che hanno caratteriz-

zato la vicenda riguardante l'onorevole Giacomo Mancini. Quest'ultimo, da una segnalazione pervenuta dal giudice Imposimato, del tribunale di Roma, risultava sospetto di partecipazione ad associazione sovversiva costituita in banda armata. La questione si era già proposta nella precedente legislatura ed il fascicolo era stato, all'unanimità, come tutti gli onorevoli colleghi ricordano, rubricato sotto la dizione «atti relativi alla questione di competenza della Commissione per i procedimenti d'accusa» (e quindi di questa Assemblea), relativamente ai fatti ascritti all'onorevole Giacomo Mancini. Si è svolta un'approfondita discussione, in sede di istruttoria, relativa ai problemi, ai temi ed ai termini di affermazione della giurisdizione della giustizia costituzionale politica.

Sul punto, il Parlamento ha già avuto occasione di pronunciarsi, riconoscendo la nostra giurisdizione. Per migliore memoria degli onorevoli colleghi, mi rifaccio puramente e semplicemente a quella che può considerarsi la proposizione conclusiva dell'argomentazione attraverso la quale si era pervenuti al riconoscimento di tale giurisdizione. I fatti che sarebbero stati ascritti all'onorevole Giacomo Mancini coprivano un periodo di tempo (a partire dalla seconda metà del 1974) nel quale questi rivestiva la qualifica di ministro della Repubblica. Trattandosi di reato permanente, occorre dire che tale qualifica si proiettava sull'intera condotta a lui ascritta: soprattutto tenendo conto che il nucleo dell'accusa riguardava la partecipazione dell'onorevole Mancini alla costituzione di un organismo di ricerca sul territorio, denominato CERPET, che avrebbe svolto, sempre secondo le tavole di accuse, una doppia funzione: una funzione, cioè, apparentemente legale, sul piano dell'attività di ricerca, ed un'altra occulta, volta al finanziamento di un organismo che avrebbe dovuto servire da raccordo tra il movimento e l'ala più militante e operativa del cosiddetto partito armato.

Non vi è dubbio che, stando così le cose, alla stregua di quello che era il chiaro

dettato del capo di imputazione che non è stato mai smentito dagli organi della giurisdizione ordinaria, ci siamo trovati di fronte ad un reato, come questa Assemblea, signor Presidente, ha già riconosciuto, di chiaro stampo ministeriale, in quanto esso poneva in essere non solo la violazione di un dovere specifico del ministro, ma — vorrei dire — di doveri centrali, fondamentali, discendenti da norme relative alla personalità dello Stato. È assolutamente inconcepibile non qualificare come ministeriale quel tipo di condotta che si traduce non puramente e semplicemente nell'assolvimento dell'obbligo di adempiere ai compiti di contributo all'indirizzo politico del Governo, ma pone in essere la violazione delle regole (oserei dire dei presupposti, di fatto e giuridici, fondamentali) di una struttura statale democratico-parlamentare.

Successivamente, come il Presidente ha avuto già occasione di ricordare con la massima precisione, si è avuto un supplemento di istruttoria inteso ad acclarare se nel merito vi fossero elementi al di là di quanto emergeva dalle carte processuali che ci erano pervenute (la vicenda dell'arrivo di tali carte processuali è stata non breve perché si è dovuta attendere l'ordinanza-sentenza del giudice competente per i fatti ascritti ai soggetti cosiddetti laici); successivamente, dicevo, nell'adempimento di tale mandato affidato dalla Assemblea alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, si è proceduto all'audizione di un certo numero di soggetti, i quali apparivano più immediatamente e direttamente idonei a conferire elementi di certezza al giudizio che la Commissione doveva esprimere in forma propositiva per poi presentarlo all'Assemblea.

Pertanto è stata ascoltata la signora Rossini, che è stata *pars magna* del CERPET, che è un organismo per le indagini economico-sociali sul territorio da cui sarebbe promanata l'attività di finanziamento illegale del cosiddetto progetto *Metropoli*. Al riguardo mi permetto di ricordare come si ritenesse l'onorevole Giacomo Mancini già presente al momento

della costituzione del CERPET, proprio con le funzioni che venivano individuate nella sentenza-ordinanza del tribunale di Roma.

Oltre alla signora Rossini, sono stati ascoltati la signora Isabella Ravazzi, che come vedremo ha un ruolo abbastanza importante per individuare il tipo di atteggiamento che l'onorevole Mancini aveva tenuto nel corso degli anni successivi al 1974 nei confronti del fenomeno eversivo; il tenente colonnello dei carabinieri, Bozzo, il maggiore dei carabinieri, Giampaolo Ganzer, il signor Valerio Morucci, il professor Enrico Fenzi ed il signor Antonio Savasta.

Senza voler qui ripercorrere le linee di fondo della relazione scritta che, quale relatore, ho avuto l'onore di sottoporre all'Assemblea, mi limito a sottolineare come sotto il profilo probatorio tre fossero gli argomenti da affrontare per pervenire ad una decisione propositiva nei confronti dell'Assemblea. Il primo era quello relativo al contributo causale che l'onorevole Mancini avrebbe dato alla costituzione del CERPET; il secondo era il punto relativo all'essere o no il CERPET un momento, un tassello, di una associazione di stampo sovversivo o addirittura esso medesimo costitutivo di una associazione di stampo sovversivo; il terzo argomento che era nostro impegno affrontare era quello della consapevolezza che l'onorevole Mancini avrebbe avuto rispetto alla realtà, alle finalità e alle attività che effettivamente il CERPET si proponeva.

Diciamo subito che l'attività di detto organismo, di detto ente, muove da un motivo di generico sospetto e di niente più che di un sospetto — mi permetto di sottolineare — al riguardo si può parlare; motivo di sospetto relativo alla circostanza che il CERPET aveva ricevuto delle commesse da enti di notevole importanza (mi riferisco al FORMEZ, Istituto per ricerche sul territorio del Mezzogiorno e alla Montedison, relativamente all'impatto che insediamenti industriali avevano avuto o avrebbero potuto avere nel Mezzogiorno).

Ho parlato di motivo di sospetto perché, come è emerso chiaramente dal costituito della signora Rossini tutto sommato il personale dell'istituto CERPET appariva formato da giovani volenterosi ma di professionalità senza dubbio — dobbiamo riconoscerlo — non eccelsa. Talché poteva indurre alla prospettazione di un intervento più o meno incisivo di chi in un certo momento rivestiva proprio la carica di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al fine di fare ottenere a questo istituto quei finanziamenti che poi in maniera sotterranea — è ovvio —, occulta, sarebbero dovuti servire a quel progetto *Metropoli* di ricordo — come dicevo — tra il movimento e l'area del partito armato.

Senonché tutto ciò si è potuto acquisire, ed è stato puntualmente scandagliato, in ordine a queste commesse che, torno a dire, si hanno dalla fine del 1977 al 1978, ci permette di dire che l'entità di tali commesse è stata, tutto sommato, assai modesta, non solo, ma esse sono state scagliate nel tempo; dobbiamo, altresì, tenere presente che ci muoviamo in anni in cui ad un certo spontaneismo giovanile, anche rivolto a finalità di carattere culturale, veniva prestato, a torto o a ragione (sul punto non voglio soffermarmi), particolare credito.

Ciò posto, è emerso come alla costituzione dell'ente, dalla cui fondazione scaturisce il capo di accusa, il ministro Mancini era risultato assolutamente estraneo. Le spiegazioni date al riguardo dalla signora Isabella Rossini, che ripeto era stata *pars magna* nella vicenda di costituzione del CERPET, non possono essere più chiari e più eloquenti. Abbiamo unicamente un riferimento al dottor Landolfi, poi senatore, il quale era però un vecchio amico di famiglia della signora Rossini; talché il collegamento con l'onorevole Mancini appare null'altro che il frutto di una congettura assolutamente destituita della benché minima base probatoria con il dottor Landolfi a lui legato da vincoli di amicizia e di militanza politica. L'estraneità, al momento costitutivo del CERPET, appare dunque del tutto

chiara ed evidente. Allo stesso modo, quando ripercorriamo tutto il filo di questa vicenda nel suo dipanarsi, fino al momento in cui la Commissione per i procedimenti d'accusa ha dovuto pronunciarsi, troviamo che al di là di quelle che possono essere supposizioni nascenti da ricostruzioni effettuate da un'ottica politico-ideologica (che è interessante brevisimamente ripercorrere) non si può assolutamente andare.

C'erano state alcune dichiarazioni che avrebbero potuto apparire non voglio dire probanti, ma forse indizianti, del signor Galati, il quale sia prima, sia immediatamente dopo il proprio comportamento di dissociazione aveva avuto motivo, o direi meglio occasione, di riferirsi all'onorevole Giacomo Mancini. Senonché le dichiarazioni del signor Galati erano state puntualmente raccolte e registrate da due valorosissimi ufficiali dei carabinieri, il tenente colonnello Bozzo ed il maggiore Giampaolo Ganzer, diretti collaboratori del non mai sufficientemente compianto generale Dalla Chiesa; ma queste che non voglio definire rivelazioni, ma piuttosto accenni, supposizioni, forse insinuazioni, effettuate a questi due ufficiali dei carabinieri, non erano apparse minimamente idonee a mettere in moto un qualsivoglia inizio di procedura penale. Ciò è stato confermato ampiamente nel corso delle audizioni del tenente colonnello Bozzo e del maggiore Ganzer ma ad ogni modo risultava già in atti. Non c'era stato quel tanto di consistente, di precisato, di ben delineato che avrebbe potuto indurre questi due ufficiali dei carabinieri — ripeto, diretti collaboratori del generale Dalla Chiesa nella lotta contro il fenomeno eversivo — a portare avanti iniziative in proposito; ma non soltanto iniziative di tipo giudiziario, signor Presidente, onorevoli colleghi: iniziative di sollecitazione nei confronti del loro diretto superiore ad un'opera investigativa più approfondita, per assodare se vi fossero o no elementi sufficienti per procedere nell'inchiesta. Oserei dire, parlando in termini processual-penalistici, che si era riscontrata una situazione corrispon-

dente a quella della manifesta infondatezza che conduce, come sappiamo, quando tale manifesta infondatezza concerne una ipotetica *notitia criminis*, alla archiviazione. Un nulla di fatto, dunque, da parte di questi ufficiali che avevano raccolto le prime impressioni e confidenze del signor Galati. Anche per ciò che concerne le dichiarazioni rese dal signor Savasta, il quale si riferiva a confidenze che gli sarebbero state fatte dal signor Valerio Morucci, dobbiamo dire che già dalle carte processuali tutto sembrava stingere in una zona che non è nemmeno quella del semplice indizio, ma è puramente e semplicemente del sospetto, sospetto che è stato completamente dissipato da dichiarazioni rilasciate e raccolte nelle carte processuali della magistratura ordinaria prima che si addivenisse all'esame del signor Morucci e del signor Savasta, ma fin da quando cioè un complesso di dichiarazioni, che avrebbero potuto far capo all'onorevole Mancini, vengono coronate dalla frase: «Però, sul punto nulla di preciso, nulla di oggettivo posso riferire».

In realtà, come l'attento esame che sotto la guida del presidente Reggiani la Commissione per i procedimenti d'accusa ha effettuato dei soggetti interessati alla vicenda ha potuto portare ad una conclusione senza dubbio interessante sul piano di una futura ricostruzione di questi che sono gli anni «di piombo» di questa nostra Repubblica, agli effetti di una supposizione — ed uso questo termine veramente a ragion veduta — di responsabilità dell'onorevole Mancini nulla viene acquisito.

Si ha, in sostanza, un tentativo di ricostruzione *a posteriori* di quella che era stata una dialettica politica che aveva segnato (come un filo bianco, rosso, verde, nero, qui non mi interessa) la vicenda del cosiddetto partito armato: la polemica di chi si affacciava verso la possibilità di una qualche forma di integrazione nel sistema e l'atteggiamento di coloro che volevano mantenere una assoluta contrapposizione a questo Stato, poiché in esso nient'altro che un nemico si poteva ravvisare.

Ecco allora che, utilizzando un vecchio e mai smentito atteggiamento dell'onorevole Mancini, un atteggiamento che gli fa onore, quello cioè della sua costante preoccupazione di un illanguidirsi del garantismo giuridico nel nostro sistema processuale penale, ci si era riferiti all'onorevole Mancini come a persona che avrebbe potuto sovrintendere ad un disegno politico di larga portata, inteso non finalisticamente ad appoggiare l'eversione (questo non fu detto mai da nessuno), ma a creare spazi ad una nuova sinistra nel nostro sistema politico.

Mi rendo perfettamente conto che, prospettando in questo modo la situazione, viene esclusa ogni possibilità di ravvisare profili di responsabilità a carico dell'onorevole Mancini. Ma c'è qualcosa di più: che il complesso dei dati che costituivano l'intricato tessuto su cui si organizzava questa materia appare caratteristicamente contrassegnato da una doppia preoccupazione, che dobbiamo tener presente e che è essenziale per comprendere certe forme di comportamento. Vi è, da un lato, la spiegazione del perché ad un certo momento si era aderito al partito armato; dall'altro, vi è la spiegazione del perché ad un certo momento dal partito armato ci si era dissociati; vi è, infine, la spiegazione delle critiche che si rivolgevano — ed è questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, il momento più incisivo — da parte di questi soggetti dissociati ad un proprio passato, nel quale affannosamente si volevano trovare elementi di autogiustificazione.

Questa audizione, lo ripeto, non ha permesso di pervenire al benché minimo elemento non voglio dire probatorio ma nemmeno indiziario: è tutta una supposizione che corre sul filo di una fantasia politica che non trova riscontro nei fatti.

C'era poi stato il contatto dell'onorevole Mancini con la signora Ravazzi, che era all'epoca convivente del professor Fenzi. Ma anche su questo punto siamo pervenuti a conclusioni che possono ritenersi pienamente appaganti: l'avvicinamento della signora Ravazzi all'onorevole Mancini, per il tramite di due avvocati patroni

di alcuni dei protagonisti delle vicende giudiziarie aventi ad oggetto l'eversione, si ricollega puramente e semplicemente — torno a ripeterlo — al fatto che ad un certo momento si vedeva nell'onorevole Mancini il sostenitore più fermo di una linea di garantismo giudiziario processuale penalistico. Era quindi evidente che le doglianze, fondate o infondate che fossero, di chi riteneva che certe linee di garantismo fossero venute meno (e qui non stiamo a discutere dell'oggettività, ma della motivazione), che ci fossero state certe deviazioni fossero rappresentate ad un uomo politico di tutta autorevolezza, che sempre aveva difeso le linee della conduzione secondo i principi generali del processo penale.

Ci fu poi un momento di scatto umanitario dell'onorevole Mancini che si preoccupò di trovare una sistemazione di lavoro — in posizioni assolutamente non incidenti e non significative agli effetti di un processo di eversione (anche questo va ricordato) — alla signora Ravazzi.

Finalmente, da uomo di cultura a uomo di cultura, vi fu l'interessamento che l'onorevole Mancini aveva dimostrato per una certa produzione letteraria del professor Fenzi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a giudizio della maggioranza della Commissione, pare che ulteriori elementi probatori non potessero essere ragionevolmente, razionalmente, convenientemente ricercati. Pare soprattutto che da tutto ciò che concerne le persone che appaiono come le più individuate ai fini del sollevamento di sospetti nei confronti della attività dell'onorevole Mancini nulla, assolutamente nulla è emerso che (qui, a costo di essere monotono, devo insistere su un passaggio che, ad avviso di chi ha l'onore di parlarvi, è di importanza essenziale) fosse prova, indizio o anche solo sospetto, quel sospetto che avrebbe potuto giustificare la vecchia massima «i sospetti sono dei pessimi padroni ma degli ottimi servitori». Beh, qui non c'è nemmeno l'ottimo servitore rappresentato da un sospetto che in qualche modo possa giustificare un protrarsi di indagini.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, in qualità di relatore concludo sottoponendo all'Assemblea la proposta di deliberare, nei confronti dell'onorevole Mancini, nella sua qualità di ministro *pro tempore* per gli interventi nel Mezzogiorno, il provvedimento di archiviazione.

Personalmente, ritengo di poter esternare la mia profonda soddisfazione per esser potuto pervenire in tutta coscienza e ovviamente in tutta fallibilità ma, ripeto, in tutta coscienza, a questa conclusione che concerne uno degli uomini significativi di questa nostra Repubblica non mai abbastanza energicamente difesa, non mai abbastanza energicamente tutelata! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, questo processo si è rivelato complesso perché ha subito fasi alterne, alterne vicende; a nostro avviso, esso si mostra però semplice nel punto del decidere, anche per quei colleghi che per caso non avessero avuto il tempo e il modo di consultare gli atti, o almeno i documenti essenziali. Fondamentale è il momento della risposta che dobbiamo fornire giacché è vero — ne do atto al relatore Gallo — che i terroristi pentiti o dissociati, nelle lunghe deposizioni davanti alla Commissione inquirente, hanno scagionato direi tenacemente l'onorevole Mancini. Se quindi dovessimo giudicare sulla base di quelle deposizioni, dovremmo esprimerci nel senso della archiviazione, salvo magari chiederci se questa tenacia, questa unanimità nello scagionare l'onorevole Mancini, non costituiscano invece in sé una fonte di sospetto. Ma non mi pongo questo interrogativo, rilevo soltanto che le stesse persone, davanti all'autorità giudiziaria, dicono cose ben diverse e più gravi a carico dell'onorevole Mancini. Quand'è allora che costoro dicono il vero: quando sono innanzi all'autorità giudi-

ziaria o quando sono davanti alla Commissione inquirente?

Anticiperò subito che noi non potremo votare a favore della proposta di archiviazione; la serenità di coscienza dell'onorevole senatore Gallo è sicuramente sincera, ma noi abbiamo un grosso ripensamento. Nello studiare più a fondo gli atti del processo, ci siamo resi conto che forse avevamo torto anche noi, quando abbiamo ritenuto la competenza degli organi parlamentari di accusa. Gliene do atto, onorevole Onorato. Forse, l'unica conclusione obiettiva doveva essere quella. Ma noi non rinneghiamo, non ci rimangiamo un atteggiamento: noi votammo a favore della sussistenza della nostra competenza, e questa recriminazione è del tutto inutile. Ho ritenuto però di dovervi dire che ho l'impressione non solo di aver commesso un errore, ma di averlo anche fatto commettere al mio gruppo parlamentare.

Allora, per tentare di dimostrare come non sia possibile votare a favore dell'archiviazione, io non dirò, come in occasione di altri processi ho avuto modo di dire, che noi abbiamo a disposizione molto di più che degli indizi, perché vi sono le prove; questa volta non dirò che abbiamo le prove, perché prove non ne esistono! Ma nemmeno può darsi che vi sia infondatezza manifesta: non è possibile archiviare il caso in nome della manifesta infondatezza.

Il primo ragionamento è questo: il 27 settembre del 1984, in una delle numerose sedute comuni del Parlamento, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ottenne dalle Camere riunite un termine di ulteriori quattro mesi per un supplemento di indagine. Il 18 luglio del 1985 si svolse una successiva seduta, dove fu affermata la nostra competenza. Il relatore, diligentissimo, che ha condotto tutto il processo nelle varie fasi con molta coerenza, fino a giungere all'ultima, dove però a me sembra che questa coerenza sia venuta meno, il 16 luglio 1985, nella relazione scritta per il Parlamento, conferma che «sul filo di quest'ultima chiarissima proposizione (la

proposizione era riferita al fatto che l'onorevole Mancini era stato ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno nel periodo 14 marzo-3 ottobre 1974) non pare possa revocarsi in dubbio che gli illeciti associativi di cui alla comunicazione giudiziaria, che, è bene tenerlo presente, menziona come data di inizio degli stessi il mese di agosto del 1974, costituiscano reati ministeriali: l'onorevole Mancini è stato infatti ministro fino al 3 ottobre del 1974 e le condotte incriminate iniziano come sappiamo dall'agosto».

Lo stesso relatore, senatore Gallo, il 18 luglio 1985, riferendo al Parlamento riunito in seduta comune dette lettura di un ordine del giorno e poi si soffermò su due considerazioni: «considerato che da tali atti e dalla predetta relazione si evince chiaramente la natura ministeriale dei reati addebitati all'onorevole Mancini e, conseguentemente, l'esistenza in ordine ad essi della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e considerato altresì che occorre che la Commissione medesima proceda all'esame sotto il profilo del giudizio di merito dei fatti di cui alla citata comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini, dispone che, a sensi... ecc., «la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagini a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento 342/VIII, assegnando a tal fine il termine di quattro mesi».

Alcune considerazioni, onorevoli colleghi, la prima è che evidentemente a questo punto la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non è in grado di proporre l'archiviazione, giacché altrimenti l'avrebbe proposta; essa propone invece un supplemento di indagini. E che indagine svolge?

Ecco il punto del decidere di questo processo: fermo restando che il 18 luglio del 1985 la Commissione per le accuse non è in grado di proporre l'archiviazione e sente il bisogno di un supplemento di indagine, onorevoli colleghi, dovrete dirmi quale valore possa essere attribuito

alle indagini quando siano chiamati a deporre personaggi come Savasta e Morucci, i quali vi vengono a dire: «Noi abbiamo parlato tanto di queste cose». Essi sono rinchiusi nella stessa cella da mesi! È stato un coro: sono arrivati alla Commissione inquirente dopo che avevano concordato tutto quanto avrebbero dovuto dire o non dire, confermare o non confermare, con discorsi che vi pregherei vivamente di leggere, perché sono istruttivi rispetto alla tortuosità di certi ragionamenti ed alla preoccupazione, sia del Savasta che del Morucci, di non smentirsi.

E allora è possibile sentir dire a Savasta: «a me queste cose sono state solo riferite», e poi Morucci dice: «forse ti sono state riferite da qualche altra persona». «Sarà una sovrapposizione di persone», dice ancora Savasta. I discorsi sono tutti di questo genere ma la prova di quanto affermo è che queste due persone sono giunte da noi (ed abbiamo fatto molto male ad ascoltarli, tant'è vero che nessun giudice si sarebbe mai sognato di ascoltare imputati o testimoni che in precedenza si siano messi d'accordo) dicendo candidamente: «ne abbiamo parlato a lungo tra noi».

Il 18 luglio 1985 la Commissione non è in grado di proporre l'archiviazione, vuole un supplemento di indagine, e poi compie questo tipo di indagine. Che valore ha, quale coscienza appaga un'indagine di questo genere? Questo è il punto! Se poi si pensa che noi abbiamo in mano le prove, allora sbagliamo di molto. Ho già ammesso che prove non ne esistono, e che anche le precedenti dichiarazioni non costituiscono prova, ma messe insieme formano una serie di indizi così pesanti da giustificare ulteriori accertamenti e nessuna coscienza può essere tranquilla e dire: «archiviamo». Non si archivia, o meglio si archivia perché la maggioranza ha ritenuto opportuno assumere questa decisione. Non è però giusto e ripeto che forse fummo noi a sbagliare quando votammo in favore sulla competenza, degli organi parlamentari di accusa, mentre il giudice istruttore Imposimato disperatamente

documentava che competenti non eravamo.

Il senatore Gallo — è logico che mi riferisca al relatore che ha condotto, nelle varie fasi, tutta la vicenda — ci dice che questo approfondimento istruttorio è proseguito ed esamina, il 16 aprile 1986 nella relazione presentata alla Commissione, le risultanze delle varie deposizioni.

C'è la signora Ravazzi, moglie del professore Fenzi, che aveva avuto occasione di parlare di un interessamento dell'onorevole Mancini in ordine alla sua posizione personale, rivendicando pur tuttavia sempre una rettilinearità di comportamento, di atteggiamento e di opinione espressa dall'onorevole Mancini in ordine al fenomeno delle Brigate rosse. Che valore può avere, onorevoli colleghi, la deposizione di una ex imputata, che poi fu prosciolta dall'accusa, e moglie di un terrorista che frequentava l'onorevole Mancini? Ella candidamente ha affermato che l'onorevole Mancini l'aiutò, si occupò della famiglia. L'onorevole Romano la interruppe e, rivolgendosi a noi, disse: per spirito umanitario. I socialisti intervengono sempre per spirito umanitario! Può darsi che l'onorevole Mancini sia stato spinto nel suo comportamento da uno spirito umanitario.

Anche a me, a differenza di quanto è accaduto durante gli interrogatori che si sono susseguiti con i vari Morucci e Savasta (chiamati i «signori» Savasta e Morucci, come leggete nei verbali della Commissione), il trovarmi di fronte ad una donna, che era stata prima amica, poi combattente ed infine moglie di un terrorista, e che ora assumeva la veste di una mamma (ricordo che quando l'abbiamo ascoltata si preoccupava di non perdere il treno ed era in apprensione per la figlia che l'attendeva fuori della Commissione) mi ha un po' scosso. Questa donna, che oggi è solo una madre, che è stata per altro licenziata e che ha bisogno di lavoro, sicuramente necessita di aiuto.

Il dato però esiste e l'onorevole Mancini, che in questo momento ascolta, dovrà darci atto di questo. Egli o per spirito umanitario o per altri scopi, è sempre a

contatto con questi terroristi. Forse sono motivi scientifici, forse culturali, ma questi contatti ci sono sempre.

Non si venga a dire che su queste deposizioni, che ora brevemente sintetizzo, si possa giungere ad una archiviazione per manifesta infondatezza. O aboliamo l'Inquirente, e sarebbe ora, o cambiamo questo discorso della manifesta infondatezza! Diteci che è giusto limitarci all'infondatezza, ma l'infondatezza fino a questo momento deve essere manifesta, deve balzare agli occhi; e nessuno è in grado in questa aula di dire che qui c'è una infondatezza che balza agli occhi, perché casomai agli occhi balza l'esigenza di scavare di più e di scoprire perché uno dietro l'altro quei signorini pentiti o dissociati al magistrato, quando erano lontani e non nelle stesse celle, hanno dichiarato separatamente cose ben diverse e rivolto accuse pesantissime, che poi dopo gli anni del perdono o dei ravvedimenti veri o falsi sono diventati gli accomodamenti che abbiamo visto.

La signora Rossini scagiona l'onorevole Mancini, dicendo che non c'entra con il CERPET; l'abbiamo fondato noi, ma sono di quell'area e questa grande stima che tutti hanno per il garantismo dell'onorevole Mancini è un momento sospetto. Voi affermate che non sono solo terroristi quelli che avete sentito, vi sono anche un tenente colonnello e un maggiore dei carabinieri. Però, se le leggete, vedete che le deposizioni sono molto illuminanti. «Per quel che riguarda le dichiarazioni fatte al dottor Imposimato, naturalmente di queste cose — è Savasta che parla — già avevo parlato anche con il Morucci stesso, dato che egli è in carcere con me, ormai da un po'. Quindi abbiamo discusso di queste cose, ne abbiamo discusso rispetto al 7 aprile, rispetto alle nostre posizioni, rispetto ad un problema estremamente semplice, cioè che fatti accaduti ormai da tanti anni ...». Che valore ha ascoltarli per vedere se ognuno conferma la propria deposizione, dopo che insieme discutono come aggiustare le cose?

Vi è poi la tortuosità, perché molte volte purtroppo nelle dichiarazioni (non è

probabilmente questo il caso) è stato assunto il punto di vista delle Brigate rosse, come punto di vista oggettivo della realtà. «Rispetto a quella cosa lì, Morucci — lo so perché ne abbiamo parlato — afferma che non abbiamo detto quelle cose, abbiamo cercato insieme di capire quale era il momento, com'era la situazione, e probabilmente lui direttamente a me non le ha mai dette, cioè non è stato direttamente lui a riferirmele. Posso aver commesso questo errore perché vi era una situazione estremamente caotica in quel momento all'interno delle Brigate rosse, era un momento di grande battaglia politica interna».

Cosa significano questi discorsi? Cosa vuol dire questo Savasta che prima ha affermato: Morucci a me ha detto questo ... Poi stando in carcere insieme pensano che vi sia stata una sovrapposizione, però la sostanza è che qualcuno ha detto queste cose! Morucci: «È vero certamente che nelle riunioni della colonna romana delle Brigate rosse, avvenute nella casa di Moiano, da Scricciolo, si parlò di *Metropoli*, di questa rivista, però non credo che se ne sia parlato con quella dovizia di particolari che viene riferita dal Savasta». Non li si contesta; ma, scusi, lei dice di aver svolto per la colonna una relazione di mezz'ora su questo argomento, alla quale segue poi una lunghissima discussione, sia pure frazionata in diverse sedute. Ve ne sarete dette di cose! E la mezz'ora è un fatto certo: «relazione di colonna» e discussione su questo tema preciso, CERPET, *Metropoli*! Glielo contestiamo e ci dice che forse avranno parlato anche di altre cose. Non c'è, dunque, certezza in ciò che viene detto, perché si tenta di coprire o di gettare cortine fumogene su quanto si è sostenuto in precedenza.

Stefania Rossini, citata come punto di grande riferimento e di attendibilità dal nostro relatore, su domanda del presidente che le chiedeva se tra i collaboratori del CERPET vi fossero Sebregondi, Leoni e Panzieri, risponde: «No, sono tutti nomi sbagliati»; mezzo minuto dopo però afferma: «Ora che ci penso

meglio, Leoni, Panzieri e Sebregondi sono nomi che affiorano nei procedimenti come componenti e collaboratori del CERPET. Sebregondi, sì, ora neanche me lo ricordavo, ma sì, c'è anche Sebregondi». Dunque la teste più attendibile prima ci dice che Sebregondi non c'era, poi il presidente le contesta che quel nome non è stato inventato, ma che risulta e che insieme agli altri affiora nelle carte del procedimento trasmesse dall'autorità giudiziaria ed allora lei ha un ripensamento e dice che c'era anche Sebregondi.

Fra questi collaboratori e ricercatori, dunque, vi era questo fior fiore di nomi! La Rossini disse anche che una cosa analoga avvenne a Padova, per attività svolte dal Centro nazionale delle ricerche. Mi permisi di dire che la teste aveva citato il Vangelo: quel Centro nazionale delle ricerche era quello che pagava le «ricerche» di Toni Negri, e sapete quante ricerche ha pagato questo grande ente, intoccabile, a Toni Negri!

Quindi anche Stefania Rossini che attendibilità può avere? Io vi fornisco le prove al contrario? No, non vi do prove, ma vi dico che è assurdo parlare di manifesta infondatezza!

E il tenente colonnello dei carabinieri? Gli chiedemmo come avesse parlato, soprattutto con riferimento all'onorevole Mancini, il Galati, imputato di terrorismo ed elemento-cardine di questa vicenda e ci rispose: «So che ne ha parlato, mi sembra che abbia parlato di un sequestro, di un progetto di sequestro. Comunque, se non ricordo male, fu interrogato dal giudice Imposimato. A me sembra che lui parlasse di un progetto di sequestro di un avversario politico dell'onorevole Mancini commissionato alle Brigate rosse, o qualcosa del genere». Gli chiedemmo se il Galati riferisse queste cose per averle conosciute direttamente, ma egli ci dichiarò che le aveva apprese come voci del carcere.

Poi il tenente colonnello Bozzo ha aggiunto (ed anche la conclusione della sua deposizione illumina, perché non vuole gravare la mano, in quest'ultima fase

della vicenda): «Sì, però vorrei fare una precisazione importante: il Galati, nel corso del primo colloquio, ci parlò di un avvenimento che poteva verificarsi e che era di grande importanza, per cui queste altre notizie passarono in terz'ordine». Quell'avvenimento che poteva verificarsi era il sequestro Dozier ed il Galati «sparava» sicuro quando dava la notizia dell'imminente sequestro del generale americano a Verona. Ciò, tuttavia, distoglie l'attenzione dei carabinieri dalle altre notizie che il Galati dava; ma quella era un'informazione giusta, fondata: magari fosse stata presa sul serio, come solo in parte fu presa! Così concluse anche il colonnello dei carabinieri, dicendoci che a quel punto venne fuori quella notizia più importante, per cui non fu dato peso alle altre.

Ma allora come è possibile fondare la manifesta infondatezza su deposizioni di questo genere? Vi prego, quindi, di leggere anche la missiva, breve ma densa di contenuti, del giudice istruttore romano Imposimato, in cui sono riassunte le prime versioni dei pentiti e dei dissociati. E sono versioni di accusa. Possono le seconde versioni, così vaghe, così nebulose, così studiate e accomodate, annullare le prime? Questo è l'interrogativo.

Non solo la missiva, ma l'ordinanza su quanto dice il Galati, dalla pagina 216 alla pagina 222 è tutta un atto d'accusa. Lo ripeto: può quello che è avvenuto dopo (il Galati non lo abbiamo sentito) affievolire accuse così precise e circostanziate? Anche quel tipo d'accusa, precisa e circostanziata, non è prova a carico dell'onorevole Mancini. Noi non lo sosteniamo, ma vi diciamo che gli indizi sono tali e tanti da giustificare supplementi di indagine e veri approfondimenti, non quello che è stato condotto dalla Commissione inquirente, che non avremmo neppure dovuto fare.

Voteremo quindi contro la proposta di archiviazione. A scarico di coscienza ripeto che il Parlamento, per colpa di tutti noi che parlammo in questo senso, commise un errore quando ritenne che sussistesse la competenza della Commissione

inquirente laddove competente non era
(*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, io sono stato critico — e non sono stato il solo — sulla pronuncia che il Parlamento in seduta comune ha ritenuto di dover adottare in relazione alla competenza, o meglio alla giurisdizione politica del Parlamento sul caso Mancini. Sono stato critico perché pensavo che la decisione adottata in proposito fosse infondata, e sarebbe stata percepita come una decisione presa per fini, come si dice volgarmente, insabbiatori.

A questo punto, pur dovendo essere vincolato da tale decisione, non posso non sottolineare come essa getti un'ombra anche sulla decisione di merito che andiamo a prendere.

Credo che, in definitiva, l'affermazione della giurisdizione politica, quindi l'esistenza in ipotesi di un reato ministeriale, e le conclusioni prospettate nella relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non rendano un buon servizio all'onorevole Mancini. Non rendono un buon servizio all'onorevole Mancini perché, in fondo, l'ipotesi di reato ministeriale, nel 1974, era tutta incentrata sulla rilevanza penalistica e terroristica del CERPET. Solo così si poteva dire che c'era un profilo di responsabilità per reato ministeriale. Ed era naturale che, se questo era il centro argomentativo per sostenere la nostra competenza, su tale centro si sia poi focalizzata l'attenzione della Commissione e la relazione conclusiva.

Ed è qui, secondo me, che si rende un cattivo servizio all'onorevole Mancini. Sembra infatti che basti sostenere che l'onorevole Mancini non c'entrava niente con il CERPET, oppure che il CERPET non è legato a *Metropoli* perché, in fondo, tutte le ombre, tutti i sospetti che gravavano, dentro e fuori il processo, sull'onorevole Mancini si dissipano d'incanto. È qui, a mio avviso, il limite, l'ombra che la

decisione sulla competenza proietta sulla decisione relativa al merito. È qui il cattivo servizio reso all'onorevole Mancini.

Per parte mia, allora, voglio semplicemente impostare il ragionamento su questa duplice scansione: innanzitutto riprendere gli argomenti citati dal relatore per dimostrare che il CERPET, in effetti, nulla aveva a che fare (o per lo meno, non vi è prova che avesse a che fare) con finalità terroristiche; in secondo luogo, prendere in considerazione (e non si può non farlo) tutti gli altri indizi o elementi probatori che invece si inscrivono nell'episodio del cosiddetto progetto *Metropoli*.

Quanto al primo punto, non c'è alcuna prova che il CERPET sia nato per finanziare il terrorismo. Questo mi sento di affermarlo con convinzione. Non c'è, ripeto, alcuna prova, e mi basta citare in proposito qualche dato processuale, primo tra tutti la interessata, o non interessata, precisazione (chiamatela pure *revirement*) del giudice Imposimato il quale, dopo la comunicazione giudiziaria che faceva riferimento al periodo dell'agosto 1974 quale dimensione temporale del reato ipotizzato di associazione e banda armata, nella lettera inviata il 21 dicembre 1982 alla Presidente Iotti ed al presidente Reggiani, dice che in realtà il reato ipotizzato ed il progetto *Metropoli* risalgono al periodo 1977-1978. E già questo *revirement* del giudice è indicativo, a mio avviso: se di reato terroristico si deve trattare, dice, guardiamo al progetto *Metropoli*, non al CERPET.

In materia desidero aprire una parentesi che non è priva di importanza. Poiché molti di noi hanno detto «ma allora, perché il giudice Imposimato non ha chiesto l'autorizzazione a procedere?», credo di poter argomentare nel modo che segue. Mi è capitato di rileggere, a pagina 189 della ordinanza-sentenza del giudice Imposimato, che una autorizzazione a procedere era stata chiesta... *Quid iuris?* O anche: *quid facti?* Il Parlamento non ha ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione a procedere...! Ecco l'importanza della parentesi che sollevo. Non è infatti il primo caso — ho notizia certa di altri

casi, ma può darsi che quello cui ci riferiamo non sia vero e può darsi che esista una inesattezza nella pagina 189 della ordinanza, del giudice Imposimato; fatto sta che esistono alcuni casi, e questo potrebbe esserne uno — in cui autorizzazioni a procedere richieste dall'autorità giudiziaria ordinaria sono rimaste a giacere al Ministero, anche per anni. È un dato politicamente ed istituzionalmente molto grave!

Ed ancora, ricordo gli interrogatori citati nell'ordinanza, resi da imputati come Zappelloni e Lombino, che localizzano bene nel tempo il progetto *Metropoli*, a mio avviso rompendo qualsiasi nesso cronologico o funzionale con il CERPET.

Vi è stata poi la deposizione, per la verità molto puntuale (tutti, amici o avversari politici lo hanno riconosciuto) della signora o signorina Stefania Rossini, la quale, senza alcuna sbavatura di memoria, ha detto prima di tutto che il CERPET non ha mai finanziato *Metropoli*, e poi che *Metropoli* subentrò nel 1978-1979 nella sede del CERPET, tanto è vero che lei ha dovuto finire alcuni lavori, per conto del CERPET, in casa propria. Per quanto riguarda la costituzione del CERPET, Stefania Rossini ci ha detto: «L'abbiamo costituita Sticco ed io, non c'eravamo nulla Landolfi e Mancini». Tra l'altro, la Rossini conobbe — è lei che lo dice — Mancini soltanto nel luglio 1979, dopo il processo «7 aprile», e proprio in ragione delle polemiche garantiste da esso suscitate.

Ma io posso anche pensare che Landolfi e Mancini fossero rimasti nell'ombra e avessero usato delle «teste di paglia», come Stinco e la Rossini, per la costituzione del CERPET. Fatto sta che non dispongo di alcuna prova per affermare che il CERPET avesse quelle finalità di finanziamento terroristico che in seguito gli si sono volute attribuire.

E qui vi prego di considerare un aspetto che secondo me è importante, e che è stato sottolineato da Morucci quando fu ascoltato dalla Commissione per i procedimenti di accusa. La qualificazione terroristica del CERPET, o per lo meno il

legame finanziario tra CERPET ed aree della lotta armata nasce, infatti, all'interno di una polemica assai rovente, ed ha la prima certificazione documentale nel proclama che il nucleo storico delle Brigate rosse, il 31 luglio 1979, fa uscire dal carcere dell'Asinara, per rispondere proprio al documento di critica al militarismo brigatista firmato da Morucci e dagli altri movimentisti.

Nell'ambito di tale polemica accade che coloro che erano stati oggetto della critica dei movimentisti, e cioè Moretti e Gallinari, dall'esterno del carcere commissionano al nucleo storico (Curcio, Franceschini, Ognibene e gli altri) un documento di critica contro le posizioni movimentiste. In quel documento, pubblicato integralmente dal giornale *Lotta Continua* il 12 agosto 1979, si afferma che esiste un collegamento tra CERPET e terrorismo, tra «progetto *Metropoli*» e terrorismo: dietro tali strumenti «legali» dell'azione terroristica vi sarebbe appunto il partito socialista italiano.

Tale matrice socialista, o comunque partitocratica, dell'area movimentista di Morucci serviva infatti ai brigatisti «duri» per delegittimare le polemiche dell'area movimentista. Mi sembra che questa sia una ricostruzione abbastanza fedele di come stessero le cose e di come può essere nata quella che ho definito la qualificazione terroristica del CERPET, nell'ambito di una polemica che ce lo spiega dal di dentro.

Ebbene, tutti questi elementi, ed anche gli altri che sono stati richiamati dal relatore, mi inducono a ritenere che almeno non ci siano prove — il garantismo non serve solo al giudice ordinario, ma anche per l'esercizio della funzione di giustizia penale costituzionale di cui noi siamo investiti! — dal fatto che il CERPET fosse finalizzato al progetto *Metropoli* o ad altri progetti terroristici; e che dunque non vi sia reato ministeriale e non sussista responsabilità da parte dell'onorevole Mancini. Ciò anche se possiamo ipotizzare che l'onorevole Mancini fosse magari promotore occulto del CERPET, ed anche se possiamo ipotizzare — ed io lo faccio,

perché mi sembra credibile — che dopo la costituzione del CERPET l'onorevole Mancini si sia dato da fare per procurargli commesse, o direttamente o facendo utilizzare il proprio nome dal senatore Landolfi. Ciò può essere accaduto, ma comunque non avrebbe alcun significato, tanto è vero che, se non ricordo male, quando fu interrogato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa l'onorevole Mancini negò di essere intervenuto per procurare commesse di studio al CERPET, dalla FORMEZ, dalla Montedison o dalla regione Abruzzo, aggiungendo però che, se avesse potuto, lo avrebbe anche fatto, perché allora Piperno e Pace non erano considerati dei terroristi, o comunque giudicati come tali.

Quello del CERPET, quindi, è un capitolo veramente debole della istruttoria e come tale va subito liquidato; però — ecco qui il cattivo servizio, l'ombra perversa che la decisione sulla competenza getta sul merito — il centro del processo, secondo me, non è il CERPET. Per forza di cose siamo stati costretti in questa direzione anche nella discussione che si è svolta in Commissione ma il centro, ripeto, è un altro. Allora, se si vuole rendere un buon servizio all'onorevole Mancini (per chi vuole renderglielo) oppure, come nel mio caso, se si vuole semplicemente esercitare con criteri garantistici, la giurisdizione costituzionale o politica di cui siamo investiti, occorre proseguire il discorso già avviato e vedere quali sono gli elementi d'accusa, i sospetti, gli indizi o gli elementi di prova che nei documenti processuali risultano a carico dell'onorevole Mancini; questa volta proprio onorevole, non più ministro, perché reato ministeriale non è veramente neanche in ipotesi.

Tuttavia io sono costretto ad accettare l'ipotesi di reato integrale che il Parlamento in seduta comune ha voluto affermare, cioè quel reato ministeriale che si sarebbe compiuto dal 1974 al 1979 o sino ad epoca imprecisata del 1979. Una volta escluso che reato ministeriale ci fosse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nel

1974, non mi accontento e devo andare a verificare se, per caso, l'altro spezzone di reato, dal 1977-1978 in poi, ha come fondamento alcuni elementi processuali.

Posso aver fatto una ricostruzione mnemonica lacunosa, però vediamo quali siano gli elementi probatori più forti dell'accusa per poi valutarli.

Ebbene, gli elementi più forti nascono dagli interrogatori di alcuni cosiddetti pentiti, che sono Savasta e — mi pare — Galati.

Savasta — lo ricordo anche per i colleghi che non conoscono gli atti e che dovranno decidere in coscienza su questi problemi — ci dice che Morucci gli avrebbe confidato, nelle discussioni svoltesi nella colonna romana, a Moiano e a Velletri (subito dopo il caso Moro, se non sbaglio), che Mancini e Landolfi erano a perfetta conoscenza, nell'ottobre 1978, delle finalità di *Metropoli*. In quel periodo *Metropoli* era in gestazione: erano, cioè, a conoscenza dell'obiettivo di fare della rivista *Metropoli* un livello legale della lotta armata, il braccio legale del terrorismo.

Savasta ha poi aggiunto, fra l'altro, che il Davoli, altro terrorista facente parte di Lotta armata per il comunismo, gli aveva confidato di avere il compito di fare il guardaspalle, la scorta a Mancini. È questo un altro elemento che *ad colorandum* potrebbe alimentare il sospetto nei confronti di Mancini. Come, si fa fare da guardaspalle da questi terroristi! Allora, che legami ha?

MARCELLO IGNAZIO GALLO, *Relatore*.
Contro gli attentati di destra.

PIERLUIGI ONORATO. Sì, contro gli attentati di destra, quando era coinvolto nelle polemiche per il caso ANAS, eccetera.

Poi vi è l'interrogatorio del Galati. Ricordo prima quali sono gli elementi e poi cercherò di valutarli.

Galati fa delle affermazioni vaghe ma molto preoccupanti: dice di aver saputo che Mancini era legato alla *'ndrangheta*, la mafia calabrese, ed anche a Senzani, aggiungendo addirittura che in questi

ambienti era maturata l'idea ed un piano terroristico per il sequestro, il rapimento di un esponente socialista del meridione.

Un terzo dato processuale — li riduco a tre — è rappresentato dai rapporti già ricordati fra Mancini e Isabella Ravazzi, che in quel periodo (quando Fenzi, dopo la sua latitanza a Milano, era incarcerato, mi pare, a Genova) era la compagna di Fenzi.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la conoscenza delle finalità di copertura del terrorismo che aveva *Metropoli*, ritengo che si debba far credito alle precisazioni rilasciate alla Commissione sia da Morucci sia da Savasta o per lo meno, valutando queste precisazioni, bisogna dire che non ci sono prove di carattere oggettivo e di carattere critico che ci possano dimostrare il contrario della tesi assoluta.

Morucci e Savasta ci hanno spiegato bene che loro hanno parlato di nuovo nella stessa cella in cui erano detenuti, nel carcere di Paliano, e successivamente hanno chiarito, lì in cella e poi in Commissione, che in fondo il racconto fatto nell'interrogatorio da Savasta era frutto di una sovrapposizione tra le tesi politiche di Morucci e Faranda a favore del progetto *Metropoli* (tesi politiche che Morucci aveva sostenuto a Velletri e a Moiano nelle riunioni della colonna romana) e le accuse che i militaristi come Balzerani e Gallerani facevano contro Morucci e Faranda indicandoli come manovrati dal PSI. Questa era la sovrapposizione; vale a dire che Savasta dice: io ho sentito Morucci che ci parlava bene di *Metropoli*, ho sentito Balzerani il quale ci diceva che Morucci era manovrato dal partito socialista e quindi ho detto che il partito socialista, nella persona dell'onorevole Mancini, sapeva che *Metropoli* era ciò che doveva essere.

Questa è stata la dinamica dell'informativa, della ricostruzione retrospettiva che Savasta ha fatto ai giudici; a questo punto è opportuno che io apra una parentesi brevissima per dire che troppo spesso, in effetti, i giudici rischiano di essere subal-

terni ad una ricostruzione soggettiva, ad una lettura individuale e personale dei fatti che il pentito compie mentre collabora con la giustizia, perché il pentito è irresistibilmente portato più che a parlare di fatti, a parlare della sua reinterpretazione dei fatti e il pericolo è che il giudice sia tributario di questa reinterpretazione.

In questo caso la reinterpretazione era inquinata da questa polemica interna tra movimentisti, alla Morucci, e militaristi, alla Balzerani. In realtà, la Balzerani, il Gallerani, eccetera, avevano questo obiettivo polemico per delegittimare Morucci in seno alle Brigate rosse. Innanzitutto, si attribuiva al CERPET il progetto *Metropoli* (ecco il documento dell'Asinara del 31 luglio) e successivamente si attribuiva al CERPET, a *Metropoli* e ai socialisti un tentativo di infiltrazione delle Brigate rosse. Per questo costoro volevano espungere il progetto dalle Brigate rosse, come difatti poi decisero di espungere, di rompere ogni rapporto. In secondo luogo c'era anche l'ulteriore oggetto della polemica di Balzerani e dei militaristi che si esercitava attraverso l'affermazione che in fondo era il partito socialista il padrino dei tentativi per imbrigliare le Brigate rosse nel terreno della mediazione dopo il caso Moro. Ecco, quindi, la difesa dura dei militaristi, ed ecco la deposizione di Savasta.

Per quanto riguarda il caso Davoli, Savasta ha detto che bisognerebbe chiedere a Davoli stesso se è vero che doveva fare il guardaspalle; in effetti, dobbiamo riconoscere che in una ricostruzione globale dei fatti questo episodio, che noi abbiamo avuto modo di approfondire — perché non abbiamo interrogato Davoli e quindi questa non è altro che una voce di seconda mano, riferita — è ancora troppo vago perché nulla esclude l'ipotesi che, ad esempio, si trattasse di una vanteria, di un millantato credito da parte di Davoli. Quindi, anche se Davoli avesse affermato tutto ciò, la sua dichiarazione non costituisce, a mio avviso, un elemento di accusa contro l'onorevole Mancini, il quale poteva anche ignorare la circostanza.